



SENTENZA N.515/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **65986** R.G., introdotto con ricorso depositato in data 23.5.2013 nell'interesse di **(omissis)**, (c.f.(omissis)rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vito Casale, con il quale è elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Gianfranco Di Sabato, in Napoli, via A. Falcone n. 376 (pec: vito.casale@avvocatiavellinopec.it)

contro

- **AGENZIA DELLE ENTRATE**, in persona del Direttore p.t., con sede in Napoli, via A. Diaz n. 11, rappresentata e difesa dalla propria dipendente dott.ssa Maria Rosaria Papa (pec: dr.campaniagtpec@pce.agenziaentrate.it)

avverso e per l'annullamento

- del diniego all'istanza di attribuzione della pensione di inabilità del 14.3.2013, notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 28.3.2013;
- di ogni ulteriore atto ostativo;

ai fini del riconoscimento del

diritto di parte ricorrente alla attribuzione della pensione

di inabilità come da domanda del 2.8.2010;

Visti l'atto introduttivo del giudizio, gli altri atti e documenti di causa;

Vista la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate con memoria del 20.5.2013 seguita da note integrative del 4.1.2022.

FATTO

- con il ricorso in epigrafe, (omissis), impiegata in servizio dell'Agenzia delle Entrate, seconda area, posizione economica F3, ha adito questa Corte per vedersi attribuire la pensione d'inabilità *ex art. 2, comma 12, l. n. 335/95*, previo annullamento di ogni atto ostativo;
- a partire dall'anno 2003 le era stata riscontrata la patologia della sclerosi multipla per la prima volta dalla ASL di Benevento che aveva riconosciuto la ricorrente "*persona handicappata in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, l. n. 104/92*";
- l'aggravarsi della malattia aveva costretto l'interessata ad assentarsi per significativi periodi dal lavoro al fine di sottoporsi a particolari cure mediche;
- in ragione dell'illustrata situazione, in data 2.8.2010, aveva presentato domanda di pensione di inabilità *ex art. 2, comma 12, l. n. 335/95*;
- a seguito di tale istanza la Commissione Medica di Verifica di Benevento, con provvedimento del 9.12.2010, la riconosceva "*inabile in modo assoluto e temporaneo fino al 30.06.2011*";
- il richiamato provvedimento veniva confermato alla successiva visita della Commissione Medica di Verifica di Napoli che, con atto del 5.7.2011, ne accertava l'inabilità temporanea al servizio d'istituto e al proficuo lavoro in

modo assoluto sino al 31.1.2012;

- all'esito di tale periodo d'inabilità, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Campania, nel marzo 2013, negava alla(omissis) il diritto all'invocato trattamento pensionistico, ritenendola *"idonea alle mansioni del profilo professionale di appartenenza limitatamente a tutti i compiti da svolgersi alla scrivania"*, e disponendone il rientro in servizio;

- con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli atti impugnati, l'istante ha eccepito:

1) violazione dell'art. 2 comma 12, l. n. 335/95 unitamente all'art. 17 l. n. 274/91; eccesso di potere e difetto di motivazione;

2) violazione dell'art. 7 l. n. 241/90 e s.m.i. nonché del principio del giusto procedimento; eccesso di potere e difetto di istruttoria;

- con memoria del 20.5.2013, costituendosi in giudizio l'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'insussistenza dei presupposti di legge per l'attribuzione della richiesta pensione d'inabilità, residuando in capo alla(omissis) l'abilità a svolgere talune attività lavorative, opponendosi, infine, alla richiesta CTU medica;

- con ordinanza n. 134/2015, del 10.04.2015, questo Giudice, ordinava, da un lato, all'Agenzia delle Entrate l'esibizione della versione integrale dei pareri espressi dalle Commissioni Mediche di Verifica nel 2010, 2011 e 2012; dall'altro, all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute di formulare motivato parere medico, previa visita della ricorrente, sui seguenti quesiti: *"se le infermità da cui è affetta siano tali da renderla inabile in modo assoluto e permanente, nei termini di cui all'art. 2, comma 12, della legge n.*

335/1995, a qualsiasi attività lavorativa alla data della pertinente domanda, o ad altra che si ritenga di assumere a riferimento”;

- con note integrative del 4.1.2022, l’Agenzia delle Entrate ha insistito per la reiezione della domanda sulla base delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione, richiamando altresì i giudizi espressi nel corso del tempo dalle varie Commissioni mediche;

- all’udienza del 5.9.2022, il Giudice ha rappresentato il mancato espletamento della precedente ordinanza istruttoria. Il dott. Corrado, per l’Agenzia delle Entrate, ha insistito per il rigetto del ricorso con richiesta di condanna alle spese per la mancata sottoposizione a visita della ricorrente, ritualmente convocata;

- con ordinanza n. 155/2022, dell’8.9.2022, questo Giudice, in ragione dell’infruttuoso decorso di oltre 7 anni dal precedente adempimento istruttorio, provvedeva a revocare l’ordinanza n. 134/2015, del 10.4.2015, limitatamente al conferimento dell’incarico peritale all’UML presso il Ministero della Salute e a richiedere contestualmente alla ASL NA 1 Centro di formulare motivato parere medico – legale sui seguenti quesiti: *“sussistenza o meno in capo alla sig.ra(omissis) alla data di domanda di pensione del 02.08.2010, del requisito della assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, legge 335/95 con riferimento all’infermità sclerosi multipla ai fini del riconoscimento del richiesto trattamento pensionistico di inabilità”;*

- con note del 10.10.2024, l’Agenzia delle Entrate chiedeva preliminarmente l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 111 c.g.c., insistendo nel merito per

- l'integrale rigetto del ricorso, con condanna alle spese;
- in data 18.10.2024 parte ricorrente rinunciava personalmente agli atti del giudizio dichiarando di non avere più interesse alla sua prosecuzione in quanto già collocata in pensione;
 - all'odierna udienza presente soltanto la dott.ssa Enza D'Isanto, per l'Agenzia delle Entrate, la quale aderiva alla rinuncia agli atti depositata a cura della ricorrente in data 18.10.2024, insistendo tuttavia per la condanna alle spese;
 - la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Si prende atto della rinuncia al ricorso depositata, in data 18.10.2024, dalla ricorrente cui ha aderito in sede d'udienza l'Agenzia delle Entrate. Ciò denota conseguentemente il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio.

Pertanto, se ne dichiara l'estinzione per cessata materia del contendere

Sussistono, altresì, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della complessità della questione esaminata.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
2. Compensare le spese di lite tra le parti.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2024.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 24.10.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale